



N. 20

Giovedì 15 Novembre 2012

DOSSIERA CURA DI
Francesca Milano
Gianni Trovati

IL SOLE 24 ORE.COM

QUESTI ONLINE

Le domande
dei lettori

Il Sole 24 ORE.com

I lettori possono inviare i loro
questioni sulle novità relative ai
pagamenti della Pa
collegandosi al sito
www.ilssole24ore.com/spor-
tellosole

IN VENDITA

MANUALE

Aziende in crisi,
le nuove regole



Salvataggio delle imprese
in crisi: le nuove regole
Manuale pratico e formulario
aggiornato con la legge
7 agosto 2012, n. 134
394 pagine, 24 euro

GUIDA PRATICA
Cosa cambia
per gli appalti



Guida Pratica Contratti
pubblici di lavori, servizi
e forniture
Edizione aggiornata
del nuovo Regolamento
dei contratti pubblici
816 pagine, 69 euro

SPORTELLO | LE STRATEGIE DA SEGUIRE

Come farsi pagare dalla «Pa»

Il Sole 24 ORE

LE NOVITÀ

Saldo accelerato
da parte degli uffici pubblici

Pag. 32

LA PROCEDURA

Più facile applicare
gli interessi di mora

Pag. 32

LA CERTIFICAZIONE

Un «timbro» smobilizza
le somme in arretrato

Pag. 33

LA PARTITA DEI VERSAMENTI

Doppio binario per i crediti delle imprese verso la «Pa»

Da gennaio versamenti in 30-60 giorni
Sugli arretrati la carta-certificazione

Gianni Trovati
MILANO

Da gennaio pagamenti in 30 giorni (60 nel caso di imprese pubbliche che svolgono attività economiche e di enti sanitari), e per i vecchi crediti il meccanismo della certificazione che rende «liquido» il credito e si deve tradurre in pagamenti effettivi entro 12 mesi.

Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» del 6 novembre dei tre decreti correttivi sulla certificazione dei crediti, e con la scrittura del provvedimento che recepisce la direttiva europea dal 1° gennaio prossimo, nelle ultime settimane il Governo ha ristrutturato la dinamica dei rapporti commerciali fra i privati e la pubblica amministrazione. Ma il passaggio dalla teoria scritta sulla carta alla realtà è ricco di ostacoli, che mettono a rischio i principi enunciati poche righe sopra. Vediamo perché.

Vecchi crediti

La montagna di pagamenti arretrati verso privati che si è accumulata nelle pubbliche amministrazioni, e che viaggia dal 70 ai 100 miliardi a seconda delle stime, non è interessata dal recepimento della direttiva europea ma viene disciplinata dal sistema delle certificazioni. Nella versione pubblicata sulla «Gaz-

zetta Ufficiale» di novembre, si riduce da 60 a 30 giorni il termine entro il quale la pubblica amministrazione locale, dove si annida la fetta maggioritaria dei mancati pagamenti, deve certificare che il credito è «liquido, certo ed esigibile». Per rendere più facile la procedura di certificazione, il ministero dell'Economia ha messo in campo una piattaforma elettronica (<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>) in cui far transitare le richieste di certificazione e le cessioni o le compensazioni con i debiti fiscali o previdenziali dell'impresa creditrice. Proprio qui rischia però di sorgere il primo inghippo, perché tutte le pubbliche amministrazioni si devono abilitare sulla piattaforma: per farlo c'è ancora una settimana di tempo, e alla scadenza si potrà stilare un primo bilancio sul tasso di adesione, soprattutto da parte della pubblica amministrazione locale. Passata la scadenza, anche i privati potranno abilitarsi per chiedere la certificazione con la via telematica, ma ovviamente è essenziale che tutti gli enti si iscrivano in tempo. Non solo: dalla partita rimangono escluse le aziende sanitarie nelle Regioni impegnate in piani di rientro dall'extradeficit, cioè proprio gli enti che occupano le posizioni di prima fila nelle clas-

sifiche dei cattivi pagatori e che di conseguenza trattengono le somme più consistenti attese dal sistema delle imprese.

Che cosa cambia da gennaio

Nessuna amministrazione, almeno in teoria, è esclusa dai nuovi calendari che il recepimento della direttiva Ue (il provvedimento è stato firmato ieri dal Capo dello Stato, e sarà pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» a brevissimo) imporrà dal 1° gennaio. Dal punto di vista dell'ambito applicativo, il nodo più consistente è il rischio esclusione che pende sull'edilizia (si veda il servizio a pagina 12), e che finirebbe per chiudere la strada verso il pagamento proprio al settore più impegnato soprattutto con i Comuni.

Anche per gli altri operatori, comunque, le lungaggini delle procedure, la carenza di liquidità e i vincoli del Patto di stabilità rischiano di ritardare i tempi effettivi nonostante il nuovo calendario di legge (com'è accaduto con le vecchie regole). La novità più concreta, quindi, potrebbe essere legata al conteggio automatico degli interessi di mora, che non potranno essere esclusi dai contratti e potrebbero rappresentare per il creditore una forma di «investimento» con una buona remunerazione.

di SPERANZA MONTANO

IL QUADRO



CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

VECCHI CREDITI

NUOVI CREDITI (dal 2013)

CERTIFICAZIONE DEL CREDITO

PAGAMENTO DEL CREDITO
NEL TERMINE DI 30/60 GIORNI

Utilizzo della certificazione per ottenere anticipazioni bancarie, per la cessione pro soluto/pro solvendo o per la compensazione di debiti a ruolo

In ipotesi di mancato pagamento delle somme a debito nei termini stabiliti, si applicheranno automaticamente gli interessi moratori al tasso Bce+ 8%

SEMINARI DIDACTICA

NOVEMBRE - DICEMBRE 2012

Per informazioni sui PROGRAMMI COMPLETI
e QUOTE AGEVOLATE consulta il sito internet:
WWW.DIDACTICAPROFESSIONISTI.IT

Didactica Professionisti strumenti di
formazione avanzata
e di aggiornamento
per professionisti

LE VERIFICHE FISCALI IN AZIENDA
E GLI ACCERTAMENTI SULLE IMPRESE

Milano 20-21 novembre

Due giornate / Quota intera € 300,00 + IVA

IVA PER CASSA, NUOVE REGOLE
IN EDILIZIA E LE ALTRE NOVITÀ IVA 2012-2013

Milano 23 novembre / Bologna 29 novembre

Una giornata / Quota intera € 175,00 + IVA

GLI ACCERTAMENTI SULLE PERSONE FISICHE
IL NUOVO «REDDITEST»
E LE VERIFICHE FINANZIARIE

Milano 12 dicembre

Una giornata / Quota intera € 175,00 + IVA

LE FUNZIONI DI VIGILANZA DEL COLLEGIO
SINDACALE E L'ATTIVITÀ DI REVISIONE
LEGALE DEI CONTI

Milano 11-12 dicembre / Padova 13-14 dicembre

Due giornate / Quota intera € 300,00 + IVA

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
NEI CONTRATTI DI APPALTO

Verona-Vicenza 12 dicembre / Bologna 13 dicembre

Milano 17 dicembre / Pesaro-Macerata 20 dicembre

Mezza giornata / Quota intera € 100,00 + IVA

L'IVA NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO:
TERRITORIALITÀ, OPERAZIONI INTRA ED
EXTRA COMUNITARIE E REGIMI DOGANALI

Bologna 11-12 dicembre / Milano 13-14 dicembre

Due giornate / Quota intera € 300,00 + IVA

GLI STRUMENTI DEFATTIVI
DEL CONTENZIOSO E GLI ISTITUTI
DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE

Milano 13 dicembre

Una giornata / Quota intera € 175,00 + IVA

ATTRIBUISCE CFP

SPORTELLLO | LE STRATEGIE

I pagamenti della «Pa»



Le regole dal 2013

LE NOVITÀ

Per l'ufficio pubblico versamento accelerato

Il termine per l'adempimento varia fra 30 e 60 giorni in base alle caratteristiche dell'amministrazione

PAGINA A CURA DI
Alessandro Sacrestano

Dal 1° gennaio scatta una vera e propria "rivoluzione" nelle regole che disciplinano come devono avvenire i pagamenti delle transazioni commerciali tra privati e tra privati e pubblica amministrazione. È questo l'effetto del recepimento, nel nostro Paese, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla "lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali". Il governo ha, infatti, varato un decreto legislativo - durante la riunione del Consiglio dei ministri dello scorso 31 ottobre - che interviene a modificare il precedente decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della "vecchia" direttiva 2000/35/CE, relativa sempre al medesimo oggetto.

In altri termini, con l'anno nuovo dovranno essere archiviate le disposizioni della direttiva 2000/35/CE (e del collegato decreto legislativo 231/02) per fare posto a quelle della nuova direttiva 2011/7/UE (recepita attraverso sostanziali modifiche apportate proprio al decreto 231/02).

L'ambito di intervento di questa "riforma" è quello della tempestività dei pagamenti di tutte le transazioni commerciali, per la quale già da tempo l'Ue aveva sentito l'es-

igenza di una specifica regolamentazione a tutela delle pmi, troppo spesso schiacciate da cicli finanziari eccessivamente lunghi e onerosi, a vantaggio di clienti di grandi dimensioni e delle pubbliche amministrazioni (i cui ritardi nei pagamenti, anche in Italia, raggiungono ormai, in molti casi, dimensioni critiche).

Nella loro struttura letterale, le nuove norme sono molto più favorevoli (per i creditori) di quelle contenute nel decreto 231/02. Sicuramente sono più chiare in molti punti, anche se permangono alcune perplessità sull'estensibilità delle medesime al settore delle costruzioni e sulle facoltà di deroghe (previste, in casi particolari, nelle operazioni "tra privati"). Di certo, poi, c'è l'azzeramento di ogni spazio di manovra per le pubbliche amministrazioni che, in caso di sforamenti del tempo massimo fissato dal decreto di 60 giorni per il pagamento, dovranno sempre corrispondere salati interessi moratori (nell'ordine, attualmente, del 10% annuo).

I tempi di pagamento massimi "standard" stabiliti per tutti dalle nuove norme sono sempre di 30 giorni (calcolati a partire da alcuni momenti specificamente individuati, elencati nella scheda in pagina), estensibili a 60 (nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione) solo con accordo espresso e

scritto delle parti e solo quando ciò «sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione». Il termine di 60 giorni, invece, automatico per i rapporti con imprese pubbliche "trasparenti" e con le aziende pubbliche sanitarie.

Decorso, in assenza di pagamento, il termine previsto, scatta l'applicazione degli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Essi si applicano - è stato chiarito con una esplicita integrazione dell'articolo 3 del decreto 231/02 - sull'importo dovuto e, dunque, viene esclusa per legge la possibilità di calcoli anatocistici. Il tasso di riferimento è quello applicato dalla Bce alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di 8 punti percentuali (invece del sette, attualmente in vigore). Resta ferma la facoltà per le parti di concordare pagamenti rateali e, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi saranno calcolati sugli importi scaduti.

Così come in passato, l'applicazione automatica degli interessi moratori non trova applicazione per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore e per i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno (compresi quelli effettuati a tale titolo da un assicuratore).

ESPRESSO ECONOMIA

COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA



DLGS N. 231/02 PRIMA DEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/7/UE

OPERATORI ECONOMICI PRIVATI

OPERATORI PUBBLICI

Se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, decorsi i trenta giorni

DLGS N. 231/02 DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/7/UE

OPERATORI ECONOMICI PRIVATI

OPERATORI PUBBLICI

Il pagamento del corrispettivo deve avvenire di norma entro 30 giorni, salvo che in alcuni casi particolari, con accordo espresso e scritto

Il pagamento del corrispettivo deve avvenire sempre entro 30 giorni, al massimo entro 60 giorni in casi particolari giustificati dalla natura o dall'oggetto del contratto

OGGETTO DELL'INTERVENTO



Il ritardo
Il ritardo nel pagamento, effettuato a titolo di corrispettivo, in una transazione commerciale operata con contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo

SOGGETTI INTERESSATI



Pubbliche amministrazioni
Ovvero tutte quelle individuate dall'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, in generale, tutti i soggetti obbligati al rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Testo unico degli appalti).
Imprenditori
Ovvero i soggetti esercenti un'attività economica organizzata o una libera professione. La direttiva 2011/7/UE specifica che, il fatto che le professioni liberali ricadano nell'ambito di applicazione della norma non obbliga gli Stati membri a trattare le imprese o attività professionali come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli della direttiva

NUOVA DECORRENZA PER GLI INTERESSI



La decorrenza
a) Trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte del debitore, della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) Trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) Trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) Trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica (eventualmente previste ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali), qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data

LA PROCEDURA

Più facile applicare gli interessi di mora

Se le nuove regole sugli interessi moratori ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali saranno realmente utili ai piccoli "operatori economici" italiani lo potrà dire solo il tempo. Per adesso, la norma garantisce di certo a questi maggiori tutele, sia nel rapporto con la pubblica amministrazione (sempre obbligata - in automatico - al pagamento delle more, in caso di ritardo superiore a 60 giorni nel pagamento) che coi soggetti privati in "posizioni dominanti". Rispetto alla sua precedente struttura, il testo del decreto legislativo 231/02 non comporta più l'applicazione dei suoi effetti principali (la mora) ai soli casi in cui il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto. Anzi, tale logica viene del tutto capovolta, con la previsione generale degli interessi moratori (e/o con deroghe ad essi molto più limitate), salvo che il de-

bitore dimostri, in generale, che il ritardo nel pagamento del proprio debito è determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Viene, infatti, totalmente riscritto l'articolo 4 del decreto 231/02, con la generale previsione degli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Le deroghe a questa regola generale sono stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 4. Nel primo caso, oggetto di regolamentazione sono le transazioni commerciali tra imprese mentre, nel secondo, quelle in cui il debitore è una pubblica amministrazione.

Nelle operazioni tra privati, sarà possibile pattuire un termine per il pagamento superiore a 30 giorni ma scadenza superiore a 60 giorni potranno essere fissate solo espressamen-

te (per iscritto) e solo se non siano gravemente inique per il creditore. Qui la norma indica - come cause di iniquità, da accertarsi da parte del giudice - il grave scostamento dalla prassi commerciale, in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, al termine di pagamento o all'importo forfetario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. Nelle transazioni con le pubbliche amministrazioni, invece, le parti non potranno mai pattuire un termine per il pagamento superiore a 30 giorni, che diventano al massimo 60 in casi particolari (si veda l'articolo in alto). La nuova norma stabilisce anche alcune clausole "antielusive" del provvedimento. Ad esempio, non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formale della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento e le procedure dirette ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto non possono avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio.

ESPRESSO ECONOMIA

L'INTRECCIO

Al creditore spettano le spese per il recupero

Ci sarà bisogno di una lettura congiunta delle nuove disposizioni per il "risarcimento delle spese di recupero" e dell'abolizione delle tariffe minime dei professionisti per capire le innovazioni in materia saranno o meno vantaggiose per i creditori che aspettano di essere pagati. Il nuovo articolo 6 del decreto legislativo 231/02 prevede infatti che, quando c'è un ritardo nel pagamento del corrispettivo e si attivano delle procedure di sollecito o esecutive, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, con un minimo di 40 euro (definito "importo forfetario"). Questa cifra potrà essere rivendicata senza che sia necessaria la costituzione in mora, mentre non sarà automatico il diritto a ricevere un maggior importo, quando si provi di aver subito un maggior danno che - recita in maniera generica la norma - può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.

Rispetto al passato scompaiono i riferimenti alle tariffe forensi in materia stragiudiziale per quantificare i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte mentre il solo risarcimento forfetario (140 euro, per l'appunto) diventa automatico. Proprio la "casazione" del riferimento alle tariffe forensi sembra essere un vulnus per il creditore che, d'ora innanzi, sarà soggetto a un'altra maggiore (e a presumibili nuovi e più insidiosi contenziosi) per indicare un dato oggettivo per tali oneri. Questi ultimi appaiono, peraltro, ancora più genericamente determinati, atteso che il testo della norma non fa più solo riferimento alle spese legali ma a generici costi di assistenza per il recupero del credito (deve, dunque, intendersi anche quelli di altri professionisti e/o prestatori d'opera in generale). C'è da sperare che la prassi (e, soprattutto, la giurisprudenza) non si limiti a riconoscere solo i 40 euro "forfetari" come maggiori costi (di pro-

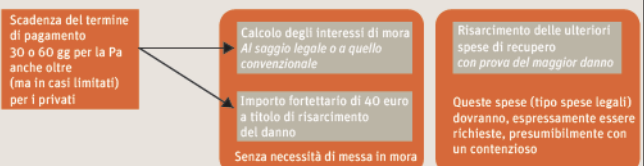
cedura) per ottenere il pagamento di corrispettivi e interessi.

C'è da ricordare che le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Tale iniquità (con conseguente nullità) dovrà essere dichiarata dal giudice che, per tale determinazione, farà riferimento a gravi scostamenti dalla prassi commerciale, in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto. Da verificare, sempre in un eventuale giudizio, anche l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi moratori di mora, al termine di pagamento o all'importo forfetario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. In ogni caso, mai potranno essere totalmente esclusi l'applicazione di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero così come mai potrà avvenire - nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una Pa - che vengano predefinite o modificate le date di ricevimento della fattura. Rimane, infine, sempre possibile per il debitore dimostrare che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ESPRESSO ECONOMIA

I COSTI

COSA SUCCEDERÀ SE IL DEBITORE (ANCHE LA PA) PAGA IN RITARDO



QUANDO C'È LA NULLITÀ DI DIRITTO DI ALCUNE CLAUSOLE "LIMITATIVE"



SPORTELLO | LE STRATEGIE I pagamenti della «Pa»



La certificazione

LE REGOLE ATTUALI

Un «timbro» smobilizza il credito dell'impresa

L'attestazione può essere impiegata per compensare debiti iscritti a ruolo od ottenere anticipazioni bancarie

PAGINA A CURA DI
Alessandro Sacrestano

È ormai quasi a regime la procedura che consente alla pubblica amministrazione di certificare i crediti vantati dalle imprese per le forniture eseguite. A dispetto dell'ampio richiamo mediatico, tuttavia, sono ancora in poche le amministrazioni che hanno preso completa coscienza del modello operativo.

Il meccanismo, varato lo scorso maggio, è stato previsto dal legislatore allo scopo di smobilizzare le somme spettanti alle aziende fornitrici e porre un primo rimedio al «cronico» ritardo accumulato dalla Pa nei pagamenti. Circo, questa, che, oltre a far incorrere il nostro Paese in un serio monito da parte della Ue, ha spesso ulteriormente incrinato il già fragile equilibrio finanziario delle imprese coinvolte, costrette ad attendere ben oltre i 180 giorni per incassare le somme a credito.

Con una serie di decreti (del 22 maggio 2012, del 23 giugno 2012 e del 26 giugno 2012) del ministero dell'Economia, quindi, la normativa in esame ha stabilito l'obbligo per lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le Regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture

e appalti. Recentemente, lo stesso dicastero dell'Economia è intervenuto in modifica e integrazione dei provvedimenti succitati, con ulteriori decreti emanati il 24 settembre e il 19 ottobre.

La richiesta di certificazione può essere presentata da chiunque, società, impresa individuale o persona fisica, vanti un credito nei confronti dei predetti enti, purché non prescritto, certo, liquido ed esigibile.

Il creditore, comunque, può anche delegare una banca o un intermediario finanziario, abilitato ai sensi della normativa vigente, a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito.

Allo stato, l'istanza di certificazione può essere inoltrata dalle imprese solo attraverso la procedura ordinaria, con l'utilizzo di una modulistica cartacea. La Pa Interpellata, di contro, può già avvalersi della piattaforma telematica predisposta che, a breve, dovrebbe essere allargata anche alle aziende creditrici. L'amministrazione dovrà fornire l'attestazione richiesta nei 30 giorni successivi alla ricezione dell'istanza.

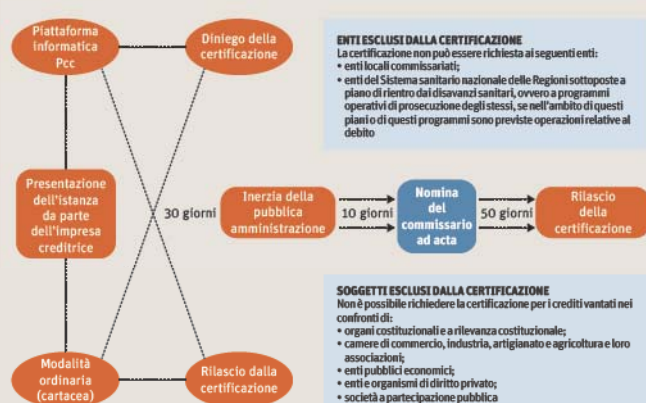
Una volta conseguita la certificazione, l'azienda potrà utilizzarla per compensare debiti iscritti a ruolo per tributi erariali, regionali o locali, e nei confronti di Impo o Inail; ottenere un'anticipazione bancaria del credito, eventualmente anche assistita dalla garanzia del Fondo centrale di garan-

zia; cedere il proprio credito sia pro-soluto che pro-solvendo.

Nel decreto del 19 ottobre scorso, però, il ministero ha chiarito che la disciplina della certificazione del credito va armonizzata con quanto stabilito dall'articolo 48-bis del Dpr 602/73. In base a tale ultima norma, la Pa, preventivamente al pagamento di somme superiori a 10 mila euro, ha l'obbligo di verificare, anche in via telematica, se il creditore sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Pertanto, in fase di certificazione del credito, qualora l'amministrazione certificante dovesse riscontrare, nella fase di controllo, l'esistenza di un eventuale debito iscritto a ruolo, dovrà darne notizia sul documento rilasciato. A sua volta, il creditore potrà utilizzare la certificazione del credito ottenuta per sanare preliminarmente la propria posizione presso il concessionario della riscossione. Insomma, l'eventuale cessione del credito a istituti di credito o ad altri enti finanziari da parte dell'impresa creditrice, potrà essere effettuata solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'accertata inadempienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROCEDURA



OGGETTO DELL'INTERVENTO



La certificazione dei crediti da parte della Pa è stata disciplinata allo scopo di consentire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese per la fornitura di beni e/o servizi o in forza di appalti. La rilevata tendenza al pagamento oltre i termini contrattuali ha favorito l'istituzione di una piattaforma elettronica (Pcc) gestita dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Tutti gli attori coinvolti nel procedimento di certificazione (imprese, amministrazioni, cessionari del credito) si accreditano alla piattaforma utilizzando la funzionalità del sistema. Le credenziali per l'accesso si compongono di due elementi distinti inviati separatamente, rispettivamente, alla persona che ha effettuato l'accreditamento e alla casella di posta elettronica certificata (Pec) registrata sul Registro delle imprese della società o dell'impresa individuale rappresentata. Solo l'utilizzo congiunto di entrambi gli elementi consente di completare correttamente la registrazione sul sistema.

to è chiamato a verificare - anche attraverso messaggio di posta elettronica certificata indirizzata alla pubblica amministrazione debitrice - l'esistenza e la validità della certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'amministrazione o ente debitore comunica con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'istituto, che informa il titolare del credito. In caso di utilizzo totale del credito, l'istituto trattiene l'originale della certificazione e invia all'amministrazione o ente debitore una copia conforme della stessa. In caso di utilizzo parziale, invece, l'istituto cessionario annota l'ammontare oggetto di cessione sull'originale della certificazione e consegna una copia conforme della stessa al titolare del credito completa della predetta annotazione.

Quanto alle somme vantate a credito nei confronti delle Asl, è stata chiarita l'esclusione dalla procedura per quelle Regioni sottoposte a piani di rientro dai deficit sanitari. L'esclusione, infatti, è operativa solo se, nell'ambito di detti piani o programmi, siano state previste operazioni relative al debito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I SOGGETTI INTERESSATI



I soggetti interessati sono le amministrazioni centrali (inclusi gli enti pubblici nazionali), le Regioni e gli enti locali (inclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale). Tra i soggetti interessati dalla normativa ci sono anche le società, impresa individuale o persona fisica, che vantino un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturito da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una pubblica amministrazione.

COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE



L'iter per ottenere la certificazione si compone di tre fasi:
a) l'impresa presenta l'istanza per l'ottenimento della certificazione;
b) entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza la Pa compulsa la certificazione o attesta l'inesigibilità del credito;
c) in caso di inerzia della Pa entro il medesimo termine (30 giorni), l'impresa può richiedere la nomina di un commissario ad acta, che sarà nominato nei 10 giorni successivi.

L'ITER

Somme certificate con utilizzo «parziale»

La disciplina della certificazione dei crediti da parte della pubblica amministrazione è strutturata su diversi livelli. A tal scopo, il ministero dell'Economia ha predisposto due differenti decreti. Il primo (Dm 22 maggio 2012) interessa la certificazione dei crediti scaduti nei confronti delle amministrazioni centrali e degli enti pubblici nazionali.

Successivamente (Dm 25 giugno 2012), il ministero ha disciplinato la certificazione dei crediti nei confronti di Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Separatamente, poi, sono stati emanati due ulteriori decreti, di cui il primo dedicato alla compensazione di crediti maturati nei confronti di Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo,

in attuazione del Dl 78/2010 e il secondo sulle modalità per la concessione - nelle ipotesi di anticipo bancario delle somme - della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. I decreti originari sono stati recentemente integrati dal ministero di via XX Settembre.

A prescindere dall'amministrazione debitrice, è consentito l'utilizzo "pluriuso" della certificazione da parte delle imprese richiedenti. Le banche e gli intermediari finanziari cui l'impresa creditrice si rivolge, infatti, dovranno procedere ad annotare direttamente sul certificato gli importi messi a loro disposizione, evidenziando anche l'importo del credito ancora fruibile. Gli istituti tratteranno l'originale della certificazione, rilasciando copia timbrata per ricevuta al titolare del credito. Nei tre giorni lavorativi successivi, poi, lo stesso istitu-

CONTRO L'INERZIA

Commissario ad acta se l'ufficio ritarda

La procedura di certificazione del credito è rafforzata dall'esplicita regolamentazione delle ipotesi in cui la pubblica amministrazione compulsa re si inerte.

Decorsi, infatti, i 30 giorni previsti dalla procedura perché la Pa rilasci la certificazione richiesta (sia con modalità ordinaria che attraverso la piattaforma telematica) il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta all'amministrazione competente. Questa, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, nomina - a titolo gratuito - il commissario, prioritariamente fra i dirigenti o i funzionari dell'amministrazione o ente debitore o, in subordine, della competente prefettura, infine, della relativa Ragioneria territoriale dello Stato o del relativo Ufficio centrale del bilancio. Il commissario nominato opererà in qualità di pubblico uf-

ficiario e può svolgere presso gli uffici dell'amministrazione debitrice ogni attività funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti, così da consentirgli di procedere al rilascio della certificazione, entro i successivi cinquanta giorni dalla nomina.

Anche la nomina del commissario ad acta può realizzarsi attraverso la piattaforma telematica. Si resta in attesa, quindi, di una celere estensione di tale procedura anche alle imprese.

A tale scopo, le stesse devono necessariamente accreditarsi alla piattaforma fornendo la scansione di un valido documento d'identità dell'operatore e sottoscrivendo una dichiarazione di assunzione di responsabilità per conto della società o dell'impresa individuale rappresentata.

Come lo stesso ministero ricorda, le

credenziali di accesso alla piattaforma si compongono di due elementi distinti, che saranno inviati, rispettivamente, alla persona che ha effettuato l'accreditamento e alla casella di posta elettronica certificata (Pec) registrata sul Registro delle imprese della società o dell'impresa individuale rappresentata. Solo l'utilizzo congiunto di entrambi gli elementi consente di completare correttamente la registrazione sul sistema.

Effettuato l'accreditamento, sarà possibile inoltrare l'istanza di certificazione del credito attraverso la funzionalità del sistema Pcc.

L'istanza risulterà già in parte compilata con i dati del richiedente - forniti in sede di accreditamento - e dovrà essere completata con le sole informazioni relative all'amministrazione alla quale si richiede la certificazione, il dettaglio delle fatture a cui si riferisce il credito e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla normativa.

Il rilascio della certificazione sarà anticipato con la notifica all'indirizzo specificato di posta elettronica certificata, anche se sulla piattaforma sarà sempre possibile controllare l'avanzamento della pratica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SISTEMA PCC



La certificazione del credito sarà ottenuta, a regime, per il tramite di una piattaforma elettronica (piattaforma per la certificazione dei crediti - Pcc) gestita dal ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tutti gli attori coinvolti nel procedimento di certificazione (imprese, amministrazioni, cessionari del credito) si accreditano alla piattaforma utilizzando la funzionalità del sistema. Le credenziali per l'accesso si compongono di due elementi distinti inviati separatamente, rispettivamente, alla persona che ha effettuato l'accreditamento e all'impresa. Solo l'utilizzo congiunto di entrambi gli elementi consente di completare correttamente la registrazione sul sistema. Il sistema permette di verificare, in ogni momento, lo stato di avanzamento del processo di certificazione e l'eventuale decorrenza dei termini per la richiesta di nomina di un commissario ad acta, per ciascuna istanza presentata.

LE ISTRUZIONI



Il creditore, dopo aver effettuato l'accreditamento, dovrà inoltrare l'istanza di certificazione del credito utilizzando il sistema Pcc. Il sistema presenta all'utente un modulo, parzialmente precompilato con le informazioni relative al creditore già inserite in fase di registrazione, che deve essere compilato specificando la Pa nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione, il dettaglio delle fatture a cui si riferisce il credito e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla normativa. Al rilascio della certificazione, o della rilevazione dell'insussistenza o inesigibilità del credito, il creditore ne riceve notifica all'indirizzo specificato di Pcc. In attesa del rilascio delle funzionalità sul sistema Pcc, la procedura ordinaria prevede la compilazione dei seguenti moduli: allegato 1 Stato (per i crediti vantati nei confronti delle amministrazioni statali) e degli enti pubblici nazionali; allegato 2 Regioni (per i crediti vantati nei confronti di Regioni, enti locali ed enti del Ssn). I moduli devono essere inviati utilizzando i canali tradizionali.

IL COMMISSARIO AD ACTA



Il commissario ad acta è una figura tipica del processo amministrativo, la cui funzione si esaurisce essenzialmente nell'ambito del giudizio di ottemperanza. In tale contesto, il commissario ad acta interviene per sostituire alle amministrazioni inadempienti rispetto all'emanazione di uno specifico provvedimento. Nel caso della certificazione dei crediti, il commissario ad acta viene nominato - su istanza dell'impresa creditrice o di un suo delegato - allo scopo di fornire al richiedente la certificazione o, eventualmente, per attestarne l'inesigibilità. La sua nomina è espletta decorsi infruttuosamente 30 giorni dall'istanza di certificazione e consente di ottenere risposta nei 50 giorni successivi alla nomina. L'incarico di commissario ad acta è conferito prioritariamente a un dirigente o funzionario dell'amministrazione o ente debitore o, in subordine, della competente prefettura, infine, della relativa Ragioneria territoriale dello Stato o del relativo Ufficio centrale del bilancio.